

Mercoledì 21 aprile 2004, alle 9,30:

(Ore 9,30 e ore 16)

1. — *Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Giancarlo Cito, deputato nella XIII legislatura (Doc. IV-*quater*, n. 81).

— *Relatore:* Siniscalchi.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo (4833-A).

— *Relatore:* Carlucci.

3. — *Relazione della XIV Commissione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione delle comunità europee per l'anno 2004, sul programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per l'anno 2004 e sul programma strategico pluriennale 2004-2006.*

— *Relatore:* Airaghi.

4. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

BATTAGLIA; PISCITELLO; MOLINARI; MASSIDDA; DI GIANDOMENICO ed altri; BOCCHINO e ANGELA NAPOLI; MAZZUCA; CENTO; INNOCENTI ed altri; LO PRESTI; ALFONSO GIANNI ed altri; LUIGI PEPE; DARIO GALLI: Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato (141-228-266-287-1370-1398-1446-1449-1513-1569-1736-1789-1973-A).

— *Relatore:* Lo Presti.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di velivoli a pilotaggio remoto delle Forze armate (Articolo 79, comma 15) (4414).

— *Relatore:* Geraci.

6. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

RUZZANTE ed altri; PISCITELLO; BIONDI: Introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale concernente il delitto di tortura (1483-1518-1948-A).

— *Relatore:* Mormino.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare (4302-A).

— *Relatore:* Naro.

8. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002 (Articolo 79, comma 15) (4612).

— *Relatore:* Pacini.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002 (4679-A).

— *Relatore:* Baldi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dal-

l'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002 (*Articolo 79, comma 15*) (4714).

— *Relatore*: Paoletti Tangheroni.

9. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

KESSLER ed altri *: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (4246-A)

e delle abbinate proposte di legge: BUEMI ed altri; PISAPIA e MASCIA (4431-4436).

— *Relatori*: Pecorella, per la maggioranza; Kessler, di minoranza.

*I firmatari hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge.

10. — *Seguito della discussione delle mozioni* Cima ed altri n. 1-00315, Spini ed altri n. 1-00338, Antonio Leone e Baldi n. 1-00347, Naro e Volontè n. 1-00348, Anedda ed altri n. 1-00349, Realacci ed altri n. 1-00350 e Pistelli ed altri n. 1-00355 sulle iniziative per favorire una maggiore coesione politica degli Stati membri dell'Unione europea.

11. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge*:

CÈ ed altri; GIULIO CONTI; GIULIO CONTI; d'iniziativa del senatore CONSOLO (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*); DI VIRGILIO e PALUMBO: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (150-3282-3867-3884-4204-A).

— *Relatori*: Lussana (*per la II Commissione*) e Di Virgilio (*per la XII Commissione*).

12. — *Seguito della discussione delle mozioni* Marcora ed altri n. 1-00336, de

Ghislanzoni Cardoli ed altri n. 1-00330 e Onnis ed altri n. 1-00352 sulla vaccinazione contro la blue tongue.

(ore 15)

13. — *Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.*

La seduta termina alle 21,20.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO GABRIELLA CARLUCCI SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 4833

GABRIELLA CARLUCCI, *Relatore*. Il 12 marzo 2004 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge intitolato «Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo», emanato dal Presidente della Repubblica il 22 marzo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2004. Il provvedimento è stato assegnato il 23 marzo 2004 in sede referente alla VII Commissione (Cultura). Sono previsti anche il parere delle Commissioni I, II (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, IX e XIV.

La relazione che accompagna il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 4833 illustra in modo sintetico ma efficace le motivazioni che hanno spinto l'esecutivo ad un intervento di emergenza in quattro aree delicate e cruciali dell'intero sistema culturale nazionale: la lotta alla pirateria audiovisiva; il finanziamento dell'intervento pubblico a favore della cinematografia; le risorse integrative a favore della cultura, gestite attraverso Arcus spa; alcuni interventi nei settori dei beni e attività culturali, spettacolo, sport.

Sebbene le quattro aree di intervento mostrino evidenti elementi di interazione, la presente relazione è strutturata in più parti, per meglio focalizzare le questioni in

oggetto. La strutturazione analitica segue peraltro la sequenza dell'articolato del provvedimento.

Si osserva, preliminarmente come la prima questione, ovvero i prospettati interventi contro la pirateria audiovisiva soprattutto attraverso Internet, sia stato quello che più ha attratto l'attenzione dell'opinione pubblica, ed abbia provocato, nella comunità degli utenti *web*, reazioni estremamente polemiche, a conferma dell'aver toccato un vero e proprio *punctum dolens*; una qualche incomprendimento relativa alla *ratio* del provvedimento ha determinato lo scatenarsi di una polemica sproporzionata, che ha finito per toccare finanche « massimi sistemi » (la tutela del diritto alla riservatezza, che certamente il Governo Berlusconi ritiene un valore supremo, in una concezione liberale e liberista della società, con il solo limite della lotta alla criminalità).

Si rileva inoltre come la seconda questione, al di là dell'esigenza emergenziale di assegnare fondi pubblici al settore cinematografico (risultando esaurita — secondo le valutazioni del ministero — la giacenza presso la Banca nazionale del lavoro), debba essere contestualizzata all'interno di un ragionamento ormai ineludibile sull'efficienza e sull'efficacia del sostegno pubblico allo spettacolo ed alla cultura, e sulla necessità di disporre di più adeguati strumenti di conoscenza, monitoraggio, valutazione.

Il decreto-legge, in estrema sintesi, è finalizzato ad imprimere una radicale svolta repressiva nei confronti della pirateria audiovisiva per via telematica, introducendo sanzioni amministrative in materia fino a 1.500 euro per chi mette in atto pirateria ad uso proprio e personale (ma viene prevista anche la confisca dell'*hardware* utilizzato e la pubblicazione del provvedimento sulla stampa), mentre per chi commercia i film scaricati da Internet vengono introdotte sanzioni penali, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, con multe da 2.500 a 15 mila euro.

I fornitori di connettività e di servizi sono passibili di sanzioni amministrative, da un minimo di 50 mila ad un massimo

di 250 mila euro, in caso di violazione di obblighi di informazione e collaborazione nell'individuazione degli autori delle condotte illecite e dei gestori dei siti che ne veicolano — anche involontariamente — l'operato.

Prima di addentrarci nella materia, che si rivela complessa — tecnicamente e giuridicamente, anche per l'intreccio di alcuni provvedimenti (*in primis*, il codice delle comunicazioni elettroniche e poi il codice in materia di protezione dei dati personali, entrambi divenuti legge nel corso del 2003) — anche ad un primo approfondimento, è opportuno segnalare che le dimensioni del fenomeno pirateria hanno raggiunto dimensioni particolarmente allarmanti in Italia: il nostro paese è nella *watch list* delle associazioni delle industrie audiovisive e fonografiche e multimediali di tutto il pianeta.

Cito alcuni dati sono estremamente eloquenti: nel *Report* diramato il 13 febbraio 2004 dalla *International Intellectual Property Alliance* — LIPA (federazione delle maggiori associazioni americane di editori, librari, fonografici, cinematografici, audiovisivi, di *software*: dalla Mpa alla Bsa alla Riaa), si legge che « l'Italia continua a registrare uno dei tassi di pirateria più alti di tutta l'Europa ».

Nell'anno 2002, la LIPA stimava la perdita totale in 783 milioni di dollari statunitensi, un livello quattro volte equivalente al Paese che risulta secondo in questa brutta « lista nera » europea, la Spagna, con 167 milioni di euro.

Secondo questa fonte, dei 783 milioni di euro, 140 milioni sono a danno dell'industria cinematografica -audiovisiva, 42 milioni dell'industria fonografica, 363 dell'industria del *software* informatico, 215 milioni del *software* di intrattenimento (videogiochi e simili), 23 milioni dell'industria editoriale.

In particolare, secondo le valutazioni LIPA, una quota percentuale notevole dell'intero *business* della pirateria, in Italia, avviene attraverso Internet: si stima oltre 125 milioni di dollari (il 16 per cento dell'intero *business* « pirata »), attraverso

la vendita e la veicolazione di prodotti illegali utilizzando siti *web* e *mailing list*.

Secondo operazioni della Guardia di finanza nel corso del 2003, sono state incriminate 183 persone e ben 10.300 sono sotto indagine.

Questi dati evidenziano l'urgenza del provvedimento.

In dettaglio, al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, viene introdotta un'altra ipotesi, tra quelle già previste dall'articolo 171-ter della legge sul diritto d'autore, la n. 633 del 22 aprile 1941, e successive modificazioni, prevedendo la diffusione di opere cinematografiche o assimilate attraverso i cosiddetti programmi di *file sharing*, ovvero di condivisione di programmi tra utenti della rete Internet. Si ricorda — *en passant*, a conferma dell'effervescenza della materia — che questo articolo della legge ha subito numerose modificazioni *in itinere*: introdotto con il decreto legislativo 23 novembre 1994, n. 685; novellato con il decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 204; novellato ancora con la legge 12 agosto 2000, n. 248; novellato infine dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.

Va osservato che il decreto-legge approfondisce, come modalità di reato, quel che pure è già previsto alla lettera *a)* del comma 1 vigente articolo 171-ter, che prevede punizioni (reclusione da 6 mesi a 3 anni, multa da 5 a 30 milioni di lire), per chi «abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, un'opera dell'ingegno (...)»; ovvero la lettera *a)* del comma 2 dello stesso articolo («riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio...»: in questo caso, la reclusione è da 1 a 4 anni, e la multa da 5 a 30 milioni di lire).

Il comma 2 prevede che la stessa condotta cui sopra (comma 1) venga sottoposta a sola sanzione amministrativa, in assenza del fine di lucro e di uso non personale, introducendo una sanzione amministrativa di 1.500 euro (2 mila euro se il reo usa sistemi criptati), confisca degli strumenti e del materiale, e pubblicazione del provvedimento su un quotidiano na-

zionale ed un periodico del settore spettacolo. Prevede altresì una sanzione di 2 mila euro per chi «promuova o incentivi la diffusione delle condotte» illecite.

Il comma 3 attribuisce al dipartimento della sicurezza pubblica del Ministero dell'interno (formulazione in verità abbastanza generica) la funzione di raccolta delle segnalazioni per la prevenzione e la repressione delle violazioni.

Il comma 4 prevede che i fornitori di connettività e di servizi, previo provvedimento dell'autorità giudiziaria, forniscano le informazioni in proprio possesso per identificare i gestori dei siti e gli autori delle condotte illecite segnalate.

Il comma 5 prevede che gli stessi fornitori mettano in atto le opportune misure per impedire l'accesso ai siti e per rimuovere i contenuti segnalati.

Il comma 6 prevede che i fornitori che vengano a conoscenza di illeciti sulla rete provvedano ad informare il dipartimento della pubblica sicurezza, ovvero l'autorità giudiziaria.

Il comma 7 prevede che la violazione da parte dei fornitori rispetto agli obblighi previsti ai commi da 4 a 6 venga punita con sanzioni che vanno da 50 mila a 250 mila euro.

In relazione al provvedimento, si è registrato un ampio fronte di critiche e di dissensi (soprattutto da parte delle associazioni degli *internet provider*, Aiiip, FederComin, Assoprovider), in parte da attribuire ad una non felice politica di comunicazione del decreto stesso, ma purtroppo anche ad una qualche imprecisione nell'articolazione del testo, forse determinata anche dall'urgenza di intervenire in una materia complessa quanto intricata.

Va ricordato anche che la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale — nel testo approvato in prima lettura, il 9 marzo 2004, dal Parlamento europeo (Com (2003) 46 -C5-0055/2003-2003/0024(Cod) — esclude l'applicabilità di sanzioni penali in caso di operazioni di *downloading* di ma-

teriale protetto dal diritto d'autore effettuate casualmente, limitando l'applicabilità alle attività svolte con dolo.

La stessa proposta di direttiva prevede che la distinzione rilevante, ai fini dell'applicazione della sanzione, deve essere basata sul riscontro del fine di lucro. In ogni caso, la direttiva prevede che le sanzioni debbono essere concrete e dissuasive, ma comunque proporzionate (*fair and equitable*).

Si ricordi anche — per quanto riguarda i possibili obblighi dei fornitori — che la recente legge 26 febbraio 2004, n. 45 ha confermato l'obbligo di conservazione dei dati al solo traffico telefonico, escludendo implicitamente l'estensione dei dati al traffico Internet. Va ricordato anche che il fornitore di connettività e servizi offre un servizio di comunicazione elettronica (l'accesso ad Internet) per il quale sono già previste delle prestazioni obbligatorie a fini di giustizia, come stabilito dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (il cosiddetto « Codice delle comunicazioni elettroniche »). Lo stesso articolo prevede le sanzioni da applicare in caso di inosservanza di specifici obblighi, nonché fa riferimento al repertorio contenente l'elenco delle prestazioni da fornire.

Va anche osservato come la « filiera Internet » mostri caratteristiche strutturali piuttosto complesse: come ben illustrato in una nota elaborata dall'Associazione Italiana Internet Providers (AiiP), nella diffusione di contenuti a mezzo Internet, e più in generale nell'impiego di una rete telematica, debbono necessariamente distinguersi (almeno) 6 diversi soggetti: cliente, il soggetto giuridico che stipula un contratto con un fornitore di accesso e/o di servizi; utente, il soggetto, anche diverso dal cliente, che utilizza i servizi forniti da un fornitore di accesso e/o di servizi; fornitore di accesso, il soggetto che, nell'ambito della propria attività imprenditoriale, offre, al pubblico e ai fornitori di servizi, accesso alla rete Internet consistente nella connessione fisica alla rete e dalla attribuzione all'utente in via temporanea o semipermanente di un indirizzo di rete; fornitore di trasporto (*carrier*), il

soggetto che offre ai fornitori di accessi l'uso delle proprie infrastrutture di trasporto; fornitore di servizi, il soggetto che attraverso l'impiego di server realizza servizi della società dell'informazione quali Dns (risoluzione di indirizzi di rete simbolici (domini) in indirizzi di rete fisici (numeri Ip), *e-mail*, *hosting* (i.e. memorizzazione e distribuzione di contenuti attraverso *server* che accedono alla rete Internet), *E-publishing* (servizio di *hosting* integrato con una applicazione dedicata alla pubblicazione di contenuti), *E-commerce*, eccetera; fornitore di contenuti, il soggetto che, direttamente (tramite *server* propri) o indirettamente (tramite un fornitore di servizi), immette in un sistema di reti telematiche, con qualsiasi mezzo o protocollo tecnico, dati, informazioni e programmi.

Naturalmente, ma non necessariamente, la stessa persona fisica o giuridica può assumere allo stesso tempo o in tempi successivi più d'uno dei ruoli qui elencati. Proponiamo, attingendo ad uno studio del professor Francesco Di Ciompo, un'altra classificazione terminologica, limitandoci alla figura del *provider*, che evidenzia la complessità della filiera e la quantità di « intermediari »: l'*access provider* fornisce agli utenti la connessione alla rete; il *service provider* fornisce servizi ulteriori (caselle *e-mail*, *chatroom*, *forum* telematici, *newsgroup*, motori di ricerca, gestione di banche dati, e bacheche elettroniche in cui gli utenti possono pubblicare i propri materiali e quant'altro); il *content provider* veicola in rete, tramite il suo sito, propri contenuti (dalle notizie alle ricette di cucina, dalle fotografie d'autore a prodotti audiovisivi); l'*host provider* è un *service provider* che mette a disposizione uno spazio del disco rigido del proprio *server* per « ospitare » i siti creati da utenti che desiderano svolgere il ruolo di *service provider* o *content provider*, pur non avendo a disposizione le necessarie tecnologie; il *maintener*, infine, non è un vero e proprio *provider*, in quanto non è un intermediario di Internet, bensì un operatore che interagisce burocraticamente e tecnicamente, per conto di un *provider* che

intende « aprire » un sito *web*, con gli enti preposti alla registrazione dei nomi di dominio.

Si ritiene quindi preferibile sostituire le definizioni utilizzate nel decreto-legge (fornitore di servizi e di connettività) con l'espressione « fornitore dei servizi della società dell'informazione », utilizzato dalla Direttiva 2000/31/CE (recepita in Italia dal decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003).

Infine, va osservato che le caratteristiche strutturali della rete rendono possibile una agevole « partecipazione » di qualsiasi utente alla enorme « offerta » di Internet, data la facilità di « pubblicare », ovvero — meglio — « immettere » materiali nella rete, in un infinito calderone delocalizzato e dematerializzato che sembra sfuggire a molte delle regole storiche, anche del diritto.

Data la complessità degli argomenti trattati (verificata anche dalla difficoltà dell'apparato terminologico), è intenzione del relatore proporre alcuni emendamenti — frutto di una serie di incontri informali del relatore con alcuni *player* del sistema (tra cui Aiip e Siae) — di natura in parte tecnica ed in parte politica, che si ha ragione di ritenere possano rendere più efficace il provvedimento, rendendo meglio compatibili, nei limiti del possibile, due interessi apparentemente « contrapposti », ma entrambi in verità finalizzati a garantire un sano sviluppo della società dell'informazione:

nella prospettiva economica, la necessità di non innescare meccanismi normativi che possano rallentare lo sviluppo della banda larga, ritenuta ormai la nuova « spina dorsale » dello sviluppo socio-economico del paese; nella prospettiva politica, al tempo stesso, è opportuno che la Repubblica non assuma il minimo rischio di vocazioni censorie ed illiberali, dovendosi reprimere ogni tentazione autoritaria, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 della stessa Costituzione della Repubblica (« la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili »), e da numerose altre disposizioni di legge, tra cui — recentemente — il « codice in materia

di protezione dei dati personali », di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; inoltre la proposta di direttiva europea (*Intellectual Property Rights Enforcement*), che si ritiene venga adottata in via definitiva entro il 30 giugno 2004, pone alcuni principi che, attraverso i suddetti emendamenti, troveranno compiuta realizzazione;

la necessità di reprimere usi illeciti della rete Internet, contrastando la violazione delle norme sul diritto d'autore, sia nella dimensione criminale organizzata sia nella fruizione individuale (sul primo fronte grazie all'azione delle forze di polizia e della magistratura; sul secondo fronte, attraverso azioni di sensibilizzazione educativa), determinando la pirateria un complessivo impoverimento dell'industria culturale, e quindi delle sue capacità ideative e produttive: il fenomeno della pirateria audiovisiva e telematica, in effetti, al di là degli abusi « individuali », per uso personale, risulta connesso con fenomeni criminali e di malavita particolarmente pericolosi per l'intero sistema sociale.

Come abbiamo accennato in premessa, al di là dell'esigenza emergenziale di assegnare fondi pubblici al settore cinematografico (risultando esaurita — secondo le valutazioni del ministero — la giacenza presso la Banca Nazionale del Lavoro), la questione deve essere contestualizzata all'interno di un ragionamento, ormai ineludibile, sull'efficienza e sull'efficacia del sostegno pubblico allo spettacolo ed alla cultura, e sulla necessità di disporre di più adeguati strumenti di conoscenza, monitoraggio, valutazione.

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 12 marzo 2004 si pone, di fatto, come una sorta di appendice del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2004), frutto dell'esercizio della delega concessa prevista dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, che ha introdotto una serie di riforme rispetto al preesistente sistema di intervento pubblico a favore della cinematografia: in estrema sintesi, è stato sancito il principio secondo il quale il sostegno

pubblico alla produzione cinematografica non può superare il 50 per cento del costo del film, e si è introdotto un sistema di valutazione dei progetti che dovrebbe razionalizzare — anche attraverso parametri automatici — la selezione, privilegiando la storia artistica ed imprenditoriale dei proponenti (il cosiddetto *reference system*).

Va ricordato che la nuova norma ha vissuto una gestazione molto lunga, complessa e faticosa, come attestato anche dal sofferto iter parlamentare, determinato da una qualche forma di incomunicabilità tra Governo e Parlamento, che si è cercato di sanare negli ultimi mesi del 2003. Questa riattivazione di rapporti di comunicazione tra esecutivo e Parlamento è stata comunque per alcuni aspetti tardiva, ed ha vanificato una gestazione che avrebbe potuto essere più dialettica e fruttuosa: si ricordi che la legge delega risale al luglio 2002, e solo a fine agosto del 2003 uno schema è stato approvato dal Consiglio dei ministri: in questo lasso di tempo, il Parlamento non ha ricevuto nessun *input* dall'esecutivo, e l'impegno assunto dal Sottosegretario Bono in Commissione cultura il 26 giugno 2003 (« il Governo non ha nessuna difficoltà ad approfondire un confronto con la Commissione; peraltro, prima ancora di sottoporre lo schema di decreto legislativo all'approvazione del Consiglio dei ministri, lo stesso sarà oggetto di una verifica, anche al fine di acquisirne il grado di consenso ») non è stato purtroppo rispettato.

Dal luglio 2002 all'agosto 2003 si sono andate accumulando in Parlamento diverse iniziative di legge in materia di cinematografia, a partire dalla proposta a firma Rositani-Carlucci, presentata il 7 luglio 2002 (atto Camera n. 2956).

Si rimanda al testo integrale della prima relazione presentata in VII Commissione dalla scrivente relatrice in data 3 dicembre 2003, ed al parere approvato dalla Commissione in data 14 gennaio 2004, per evidenziare la complessità della materia e gli sforzi emersi durante l'affrettato iter parlamentare (due mesi, ed in *extremis*, dato il previsto scadere della delega il 23 gennaio 2004: lo schema di

decreto è stato trasmesso alle competenti Commissioni di Camera e Senato solo il 19 novembre 2003, ed ha acquisito i pareri di Senato e Camera rispettivamente il 18 dicembre 2003 ed il 14 gennaio 2004), finalizzati a correggere alcuni errori presenti nello schema iniziale del decreto legislativo.

Per quanto riguarda il delicato rapporto Stato/Regioni/Enti locali, illuminante appare il passaggio del « Parere al Governo » fornito dal Servizio Studi della Camera dei deputati (documento n. 252, del 2 dicembre 2003, pagina 8): « le disposizioni concernenti il sostegno al settore cinematografico non paiono configurarsi come normativa di principio, ma dettano una normativa tendenzialmente esaustiva della materia, non lasciando alcuno spazio all'intervento »attuativo« della fonte legislativa regionale ».

In sostanza, l'intervento del Governo è stato senza dubbio apprezzabile, perché il settore cinema aveva necessità, da anni se non decenni, di una nuova legge, moderna e sburocratizzante, ma le norme non sembrano aver recepito tutte le potenzialità che pure erano emerse nel corso del dibattito, con particolare attenzione al possibile rapporto sinergico tra Stato, regioni, enti locali, anche avendo a modello sistemi come quello francese, tedesco, spagnolo, che hanno visto fiorire — grazie all'intervento pubblico — vere e proprie cinematografie « regionali », con ricadute benefiche a livello sociale ed economico (dall'occupazione al turismo).

Per quanto riguarda lo specifico problema delle risorse, va notato che il Governo ha ritenuto di non poter accogliere quanto richiesto nel parere approvato il 14 gennaio 2004 dalla VII Commissione (richiesta già avanzata nella proposta di parere a firma Carlucci il 3 dicembre 2003), condizione c): « si preveda che agli interventi in favore di cinematografia sia riservato il 25 per cento delle risorse del Fondo unico dello spettacolo, provvedendo ad incrementare le risorse complessivamente disponibili, in modo da non penalizzare i restanti settori ».

In argomento, nella relazione che ha accompagnato lo schema di decreto legislativo nella sua ultima versione, approvata dal Consiglio dei ministri il 16 gennaio 2004 (pagina 17), si legge: « il parere della Camera contiene, altresì, un'ulteriore condizione, che non si è ritenuto di poter tradurre nella corrispondente modifica normativa. In particolare, si è richiesto di riservare alla cinematografia, con apposita previsione nel presente decreto legislativo, del 25 per cento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), con il contestuale incremento delle risorse complessivamente disponibili, al fine di non penalizzare i restanti settori dello spettacolo.

Tale ipotesi non è praticabile, atteso che la ripartizione del FUS tra i diversi settori dello spettacolo costituisce una chiara manifestazione del potere di indirizzo politico attribuito al Ministero per i beni e le attività culturali. Il contestuale incremento dell'entità complessiva del FUS è, inoltre, incompatibile con il criterio di invarianza della spesa proprio del presente decreto legislativo ».

Sia consentito osservare che chi, per primo, aveva evidenziato la necessità di riportare l'aliquota del FUS destinata al cinema al suo livello originario, il 25 per cento, giustappunto (come previsto dalla stessa legge istitutiva del FUS, la n. 163 del 1985), era ben conscio del problema in questione, anche confermato dalla successiva scoperta che la dotazione dei fondi per il cinema era stata prosciugata, al punto tale, da richiedere un intervento emergenziale per l'anno 2004: intervento di cui, giustappunto, all'articolo 1 del decreto-legge in discussione.

Va anche ricordato il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, intitolato « Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo » (testo coordinato in *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2003), il quale, « ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla ripartizione annuale delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, e di erogare, in

tempi brevi, i contributi statali ai soggetti destinatari, all'articolo 1 ha previsto che:

« 1. In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del ministro dei beni e delle attività culturali non aventi natura regolamentare ».

In sostanza, il timone è in mano al ministro, ma, anche dalla più attenta lettura della Relazione annuale al Parlamento sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo sull'andamento complessivo dello spettacolo (Atti Parlamentari XIV Legislatura, Doc. LVI, n. 3, trasmessa alla Presidenza della Camera il 3 dicembre 2003), emerge evidente che quella vocazione di programmazione strategica — che aveva ispirato la legge istitutiva del FUS — è andata via via indebolendosi, assumendo il fondo caratteristiche anelastiche, e sostanzialmente conservatrici.

Come sopra evidenziato, dal 1985 al 2002 il Fondo ha perso un 30 per cento del suo valore, considerando le dinamiche inflattive. In lire costanti anno 2000, lo Stato nel 1985 aveva assegnato al FUS risorse per 1.346 miliardi di lire, divenute 941 nel 2002.

Nella relazione che accompagna il decreto-legge del 12 marzo 2004, si legge (pagina 3) che « i fondi destinati alle attività cinematografiche, giacenti presso la BNL, hanno subito una drastica riduzione. Ad inizio 1996, essi presentavano una disponibilità pari a circa 800 miliardi di vecchie lire, che, all'inizio del 2002, era già diminuita a 340 miliardi. Alla fine del 2002, quando sono state nominate le nuove commissioni, la disponibilità era ulteriormente scesa a 160 miliardi ».

Nella relazione trasmessa al Parlamento il 3 dicembre 2003, si legge (pagina 110), invece che, « i fondi gestiti da BNL sono progressivamente diminuiti (anche

per l'esiguità dei rientri) ed alla fine del 2002 ammontano a circa 186 milioni di euro ».

Si osserva una impressionante incongruenza con quanto riportato nella relazione al decreto-legge (« fine 2002 »: 160 miliardi di lire) e quanto riportato nella relazione al Parlamento (« fino 2002 »: 186 milioni di euro, ovvero 360 miliardi di lire, un dato maggiore del 125 per cento!). Una nota del Ministero però fa sapere che le cifre di dicembre sono quelle che erano in possesso della direzione generale cinema e della Corte dei conti a quell'epoca; i dati di marzo, invece, erano stati aggiornati con l'anno nuovo.

In sede di conferenza stampa di presentazione del decreto-legge, il ministro Urbani ha poi sostenuto che i fondi destinati alle attività cinematografiche gestiti dalla Banca nazionale del lavoro sareb-

bero « scesi da 600 milioni di euro a meno di 80 milioni in soli sette anni ». I dati relativi a questo andamento della « giacenza » dei Fondi cinema presso la BNL sono stati già riportati nella richiamata relazione della scrivente relatrice sullo schema di decreto legislativo presentata alla Commissione il 3 dicembre 2003.

La tabella che segue viene riprodotta dalla relazione al Parlamento trasmessa nel dicembre 2003.

Si noti come questa tabella abbia carattere assolutamente inedito, dato che in nessuna delle precedenti relazioni annuali al Parlamento veniva esplicitata la situazione della giacenza dei fondi presso la BNL (in particolare, si veda la precedente Relazione al Parlamento: Senato della Repubblica, XIV Legislatura, Doc. LVI, n. 2, pagina 198, comunicata alla Presidenza il 6 settembre 2002).

(4.01) Tabella: Fondi cinema presso la Sctt Bnl in milioni di euro

Anno	Residuo A	Versamento FUS B	Totale anno residuo + versamento FUS) C = A + B	Decremento C anno « x + 1 » - C anno « x »
1996	351	79	430	—
1997	296	38	334	-96
1998	216	35	251	-83
1999	227	33	260	+9
2000	240	0	240	-20
2001	290	68	358	+118
2002	186	—	186	-172

Fonte: Relazione al Parlamento sul FUS, 23 dicembre 2003, pag. 110.

Quel che emerge periodicamente, anche da un osservatorio privilegiato qual è la VII Commissione, è la debolezza dell'azione di programmazione strategica del Fondo Unico dello Spettacolo, dinamica nella quale è inevitabilmente ricaduto anche il Governo. Ciò premesso, l'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004, prevede, al comma 1, ad apportare una sorta di corrigenda di natura tecnica, connessa con

il regime di « transitorietà » tra vecchie e nuove norme: estende la previsione di legge all'articolo 28 della legge n. 1213 del 1965 (nel decreto legislativo erano circoscritte solo all'articolo 27), e sostituisce l'errata formulazione « perizia » con la corretta formulazione « esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario » (di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del 24 marzo 1994, in *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1994). Si ricorda che l'esigenza di meglio affrontare il regime transitorio era stato già sottoposto al Governo anche in sede di elaborazione dei pareri delle competenti Commissioni di Camera e Senato, ed è apprezzabile che l'esecutivo abbia, pur tardivamente, recepito i suggerimenti a suo tempo manifestati dalla VII Commissione.

Più rilevante il comma 2, che assegna fino a 90 milioni di euro, alle esigenze di cui al comma 1 (e, quindi, per la fase transitoria richiamata), ma altresì ad esigenze, anche di funzionamento, del settore spettacolo. I 90 milioni di euro sono attinti al bacino di risorse (155 milioni di euro) derivanti dall'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, ovvero nell'ambito della quota dei proventi del gioco del lotto attribuita al Ministero dei beni e delle attività culturali. Dei 90 milioni, si prevede che al massimo 60 milioni di euro verranno destinati ai 40 progetti filmici che sono in attesa di ulteriori esami da parte della Commissione credito cinematografico, mentre i restanti 30 milioni verranno destinati ad altri interventi, sempre nel settore spettacolo.

Il comma 3, di carattere abrogativo, si pone come mera disposizione tecnica di coordinamento normativo, una sorta di corollario dell'articolo 12 del decreto legislativo. Nell'ambito del decreto-legge, che non si occupa solo di attività cinematografiche, ma più in generale di spettacolo e della tutela di tutte le opere dell'ingegno, la pressante situazione deficitaria delle fondazioni lirico sinfoniche impone al relatore di considerare la necessità di un emendamento teso a sollecitare una più ampia e diffusa presenza del privato nell'attività delle fondazioni e, più in generale, una più efficiente gestione delle risorse economiche delle fondazioni stesse.

Per gli stessi motivi precedentemente indicati, il protrarsi dell'iter relativo all'approvazione della legge quadro per lo spettacolo dal vivo, induce il relatore a proporre, con carattere d'urgenza, un emendamento teso ad introdurre, attraverso un apposito registro tenuto presso il

Ministero dei beni e delle attività culturali, il riconoscimento e la definizione dei requisiti minimi della professione di organizzatore di eventi o spettacoli, di agente e di produttore.

L'articolo 3 concerne le risorse integrative a favore della cultura, gestite attraverso Arcus spa. L'articolo è finalizzato ad una accelerazione della concreta operatività della Arcus spa ed individua, anzitutto, al comma 1, in un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'atto amministrativo che definisce i limiti di impegno (di cui all'articolo 13 comma 1 della legge n. 166 del 1 agosto 2002, relativi agli esercizi 2003 e 2004), sui quali applicare la quota del 3 per cento prevista dall'articolo 60 della Finanziaria 2003 (articolo 60 comma 4 legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Il comma 2 prevede che un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, emanato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvi il programma degli interventi della Arcus spa.

Il comma 3 prevede un'apposita convenzione che disciplini i criteri e le modalità degli interventi di Arcus spa. Il comma 4 prevede che la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avvenga con il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto concerne alcuni interventi nei settori dei beni e attività culturali, dello spettacolo e dello sport, l'articolo 4 intende semplicemente individuare le risorse disponibili nella « Tabella B » della legge Finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350), ovvero l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali, rinviando la definizione degli interventi ad un successivo decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali; si tratta di 35 milioni di euro per l'anno 2004, 20 milioni di euro per l'anno 2005, 25 milioni di euro per l'anno 2006. La copertura finanziaria dell'articolo è stata già assicurata con le disponibilità della tabella B.

Merito di questo decreto-legge è di aver affrontato per primo una materia di strettissima attualità ed in continua evoluzione

come lo scambio di *file* attraverso programmi di condivisione tra utenti, materia ancora non disciplinata in alcun ordinamento. Alla luce di quanto si evince da questa relazione ed in base alle risultanze del dibattito, che mi auguro proficuo e stimolante, considerati gli interessi culturali ed economici in campo, sottoporro alla Commissione una serie di emendamenti, volti ad accogliere le esigenze più sentite e gli elementi condivisibili delle diverse proposte. In particolare per quel che riguarda l'articolo 1, mi auguro si riesca a raggiungere un punto di equilibrio tra esigenze di tutela del diritto d'autore, tutela della *privacy* del cittadino, evoluzione della tecnologia e del costume e conformità all'approccio dell'Unione europea.

RELAZIONE DEL DEPUTATO GIUSEPPE NARO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 4302

GIUSEPPE NARO, *Relatore*. È da rilevare che l'aiuto alimentare ai Paesi in via di sviluppo costituisce uno dei principali strumenti di cooperazione e di sviluppo, tanto che nel 1967 si avvertì l'esigenza di razionalizzare — sia dal punto di vista progettuale che da quello operativo — un problema così complesso. Si pervenne alla costituzione di un apposito Comitato, composto dai rappresentanti di tutti i Paesi donatori, ivi compresa l'Italia.

Così, nel 1995, a coronamento di studi, programmi e interventi non adeguatamente strutturati, a Londra fu stipulata una Convenzione sull'aiuto alimentare fra i Paesi donatori (Unione europea e Stati membri, Argentina, Australia, Canada, Giappone, Norvegia, Svizzera, Stati Uniti). Tale Convenzione, assieme alla coeva Convenzione sul commercio dei cereali, è divenuta elemento costitutivo dell'Accordo internazionale sui cereali del 1995. Ma, mentre la Convenzione sul commercio dei cereali aveva finalità di carattere essenzialmente commerciale e conseguentemente la sua ratifica era di esclusiva competenza dell'Unione europea, la Convenzione sull'aiuto alimentare aveva na-

tura mista e conseguentemente la sua ratifica rientrava anche tra le competenze dei singoli Stati membri. Poi, per una puntuale definizione dei rapporti, l'Unione europea, con il Regolamento CE n. 1292/96, ha emanato le linee guida per la gestione dell'aiuto, mentre con successivi regolamenti ha determinato, e continuerà a determinare all'occorrenza, la ripartizione in tonnellate-cereali della quota percentuale a carico della Comunità e di quella a carico dei singoli Stati membri.

La Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 fu riproposta, sempre a Londra, il 13 aprile 1999 e ha avuto vigore fino al 30 giugno 2002, secondo lo schema consolidato delle annualità che vengono conteggiate dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. L'Italia vi ha aderito con legge 413/2000.

Inoltre, secondo il disposto dell'articolo XXV della Convenzione stessa, il Comitato per l'aiuto alimentare, sopra richiamato, ha esteso la validità della Convenzione fino al 30 giugno 2003.

È bene ricordare che l'articolo 1 della legge 413/2000 incaricava l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di fornire ai Paesi in via di sviluppo la quota di partecipazione italiana, in conformità dei programmi stabiliti annualmente dal Ministero degli Affari esteri e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1999.

Ma è pure bene osservare che l'articolo 1 del disegno di legge in discussione prende atto della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, con le modalità previste dall'articolo XXV della Convenzione stessa, come sopra ricordato. L'ultima proroga (luglio 2002-giugno 2003) era stata decisa dall'apposito Comitato nella sessione del dicembre 2002. Ne conseguiva — logicamente — che lo stesso articolo 1 accordasse all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) un differimento dell'incarico per un periodo corrispondente.

L'articolo 2, invece, autorizza la copertura della spesa relativa, prevista in 36,2 milioni di euro per l'anno 2003, da attingere allo stanziamento (iscritto nel bilan-

cio 2003-2005) nel « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l'accantonamento assegnato al Ministero degli affari esteri.

L'articolo 3, l'ultimo di cui si compone il testo del disegno di legge, si riferisce all'entrata in vigore della legge stessa.

Nei dibattiti in Commissione è stato affrontato il problema dell'ulteriore proroga della Convenzione al 30 giugno 2005. Proroga, questa, stabilita nell'ottantottesima sessione del Comitato di aiuti alimentari, tenutasi a Londra il 23 e 24 giugno 2003, mentre in Italia era già stato avviato l'iter del disegno di legge, del quale stiamo discutendo. Disegno di legge — è bene ricordarlo — relativo alla sola proroga per il periodo luglio 2002-giugno 2003.

Comunque, il Governo ha dichiarato che con apposito nuovo intervento si provvederà alla copertura finanziaria della ulteriore proroga della Convenzione.

La Convenzione si compone di un Preambolo e di 27 articoli. Nelle linee generali, essa si propone di fare fronte ai problemi di sicurezza alimentare a livello mondiale, con particolare riguardo ai Paesi poveri e a quelli in via di sviluppo. I Paesi da aiutare sono, dunque, quelli attenzionati dal Comitato di assistenza allo sviluppo dell'OCSE (DAC) e quelli riportati nella lista dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) come Paesi in via di sviluppo e che siano, alla data del 1 marzo 1999, importatori netti di prodotti alimentari.

I paesi membri, invece, con la Convenzione, hanno preso l'impegno di erogare un aiuto alimentare consistente in un quantitativo minimo di tonnellate di cereali o controvalore in moneta per i casi di emergenza. Nel merito, l'impegno complessivo dell'Unione europea è pari a un quantitativo minimo di 1.318.000 tonnellate. L'aiuto si può attuare come dono di prodotti alimentari o come dono in denaro finalizzato all'acquisto di prodotti alimentari. Tra le altre modalità, è prevista anche la vendita di prodotti alimentari a credito, rimborsabile in periodi di vent'anni o più e a tassi inferiori a quelli internazionali.

La Convenzione sull'aiuto alimentare si inserisce in un ampio contesto di iniziative adottate a livello internazionale sul tema dell'alimentazione. Tema, questo, che è strettamente connesso con quello quanto mai tragico della fame nel mondo.

E a tal proposito sento il dovere di ricordare la Dichiarazione del Vertice mondiale sull'alimentazione tenuto a Roma nel 1996. Ivi veniva fissato l'obiettivo prioritario di dimezzare, entro il 2015, il numero delle persone afflitte da fame nel mondo, obiettivo ormai ritenuto irraggiungibile per l'inadeguatezza degli interventi.

Ecco perché occorre facilitare il corso di ogni iniziativa che con tale obiettivo abbia una stretta connessione. La Convenzione sull'aiuto alimentare e il disegno di legge in discussione tale connessione certamente la possiedono, come la possiederà anche il disegno di legge che riguarderà la copertura finanziaria luglio 2003-giugno 2005.

Per quanto detto, raccomando all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in discussione e al Governo la sollecita presentazione di quello relativo alla proroga luglio 2003-giugno 2005.

RELAZIONE DEL DEPUTATO PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI SUL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA N. 4714

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, *Relatore*. Il presente Accordo si iscrive nel quadro della politica mediterranea dell'Unione europea, contenuta nella Dichiarazione di Barcellona del 1995, unanimemente adottata dai ministri degli esteri degli Stati membri dell'Unione europea, insieme a quelli di Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia e Autorità palestinese. La Dichiarazione e il relativo programma di lavoro, delineano i contenuti e le modalità operative del partenariato tra l'Unione europea e i paesi terzi del bacino del Mediterraneo, i cui settori di attività sono la cooperazione politica e di sicurezza; la cooperazione economica e

finanziaria; la cooperazione nei settori sociale, culturale e umano.

Tra gli obiettivi fissati dalla Dichiarazione di Barcellona vi è quello di facilitare il dialogo euromediterraneo prevedendo riunioni periodiche, sia dei ministri dei vari Stati sia riunioni tematiche. A queste ultime riunioni partecipano anche esperti e rappresentanti della società civile dei vari Stati. Un obiettivo importante della Dichiarazione è quello di raggiungere entro il 2010 la creazione di una zona di libero scambio. Tra gli strumenti indispensabili per l'attivazione di tale partenariato, si annovera quello della stipula di accordi bilaterali di associazione tra i Paesi mediterranei e l'Unione europea.

Ritengo che valga la pena sottolineare il fatto che la politica euromediterranea dell'Unione europea acquista una rilevanza del tutto speciale, in considerazione dei recenti sviluppi del terrorismo internazionale legato all'integralismo islamico. I Paesi della fascia mediterranea, soprattutto occidentale, interessati dagli accordi bilaterali sono infatti in gran parte Paesi che, anche dopo aver conosciuto stagioni di terrorismo, proprio come l'Algeria, hanno optato per una scelta moderata nell'applicazione dei dettami dell'Islam. Per questo motivo ritengo che sia di fondamentale importanza stabilire relazioni e legami economici, politici e culturali con questi Paesi in particolare, per fare del Mediterraneo un mezzo di integrazione all'interno di un sistema di valori, di democrazia, di libertà e di rispetto delle differenze.

Non privo di interesse a tal proposito è il recente rinvio, per la prima volta nella storia della lega, del vertice della lega araba previsto per il 29 marzo ultimo scorso a Tunisi. Rinvio che ha messo in evidenza che il mondo arabo, non è più quel monolite assolutamente compatto, così come appariva quanto meno nei confronti del mondo esterno, ma denuncia alcune forti incrinature, che meriterebbero un approfondimento.

Passerei ora all'illustrazione del contenuto dell'Accordo euromediterraneo di associazione, che si compone di 110 articoli

ripartiti in 9 titoli, corredati da sette protocolli e sei allegati di contenuto principalmente tecnico che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

L'Accordo riproduce disposizioni analoghe a quelle contenute negli Accordi di associazione conclusi dalla Comunità europea con altri paesi mediterranei: è infatti il sesto Accordo di questo tipo ad essere sottoposto alla ratifica parlamentare dopo quelli conclusi con Israele, con la Tunisia, con il Marocco, con la Giordania e con l'Egitto.

All'articolo 1 sono enunciati i principali obiettivi che l'Accordo intende perseguire: istituzione di un dialogo politico tra le Parti; progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, servizi e capitali; espansione delle relazioni economiche e sociali tra le Parti; incoraggiamento dell'integrazione magrebina attraverso l'agevolazione degli scambi con la regione; promozione della cooperazione nei settori economico, sociale, culturale e finanziario.

L'articolo 2 pone a fondamento delle relazioni tra le Parti il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, qualificato come « elemento essenziale » dell'Accordo.

Il Titolo I, che comprende gli articoli 3, 4 e 5, s'incentra sul dialogo politico tra le Parti in materia di politica e di sicurezza quale strumento indispensabile per facilitare una migliore comprensione reciproca sulle questioni internazionali di comune interesse e per promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione euromediterranea.

Il dialogo politico riguarderà qualsiasi questione di comune interesse per le Parti e consentirà anche la realizzazione di iniziative comuni. Esso si svolgerà a scadenze regolari e sarà condotto su un triplice livello: ministeriale, di alti funzionari e diplomatico.

Il Titolo II (articoli dal 6 al 29) è dedicato alla libera circolazione delle merci. E infatti prevista la progressiva instaurazione di una zona di libero scambio tra la Comunità europea e l'Algeria, in conformità con le disposizioni stabilite dal

GATT e dall'Organizzazione mondiale del commercio, nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Per quanto riguarda i prodotti industriali, è previsto un regime preferenziale per i prodotti algerini rispetto a quelli comunitari: i primi beneficeranno dell'esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente senza eccezione, mentre per i prodotti comunitari si effettua una distinzione a seconda che essi siano elencati nell'Allegato 2 (per i quali l'abolizione è prevista sin dall'entrata in vigore dell'Accordo) o nell'Allegato 3 (per l'abolizione progressiva dei quali è previsto un calendario); un diverso calendario è previsto inoltre per la progressiva abolizione di prodotti non figuranti negli allegati 2 e 3 (articolo 9). Sono previste misure transitorie di parziale reintroduzione, da parte algerina, di dazi non eccedenti il 25 per cento del valore delle merci interessate (articolo II) per far fronte a difficoltà in determinati settori o per favorire nuovi processi di industrializzazione; è altresì possibile che l'Algeria rallenti il calendario di liberalizzazione per qualche specifico prodotto. Per quanto concerne i prodotti agricoli di base o trasformati e i prodotti della pesca, sussiste l'impegno delle Parti a una progressiva liberalizzazione dei relativi scambi (articolo 13), secondo le disposizioni contenute nei protocolli da 1 a 5 (articolo 14). Entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo la situazione verrà riesaminata nel suo complesso, e le Parti potranno procedere a ulteriori reciproche concessioni (articolo 15). Il regime dell'Accordo (articolo 16) potrà essere modificato, previa consultazioni, da ciascuna delle Parti a seguito di introduzione di specifiche normative, ma l'altra Parte si vedrà comunque riconoscere condizioni di favore paragonabili a quelle dell'Accordo.

L'articolo 17 (contenente, insieme agli articoli fino a 29, disposizioni comuni) introduce una clausola di *standstill* che obbliga le Parti a non introdurre nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e tasse di effetto equivalente. L'articolo 25 consente di derogare al divieto di

restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle reciproche esportazioni, sancito dall'articolo 17, comma 3, nel caso di grave penuria di prodotti essenziali per la Parte esportatrice.

L'Accordo in esame, ai sensi dell'articolo 21, non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni previste dallo stesso. Le Parti, inoltre, non introducono misure fiscali interne suscettibili di provocare discriminazioni rispetto a prodotti simili dell'altra Parte contraente (articolo 20).

Il Titolo III (articoli 30-37), relativo agli scambi di servizi, prevede l'estensione all'Algeria del trattamento che la Comunità europea e gli Stati membri devono applicare a norma dell'articolo II.1 dell'accordo GATS e la concessione ai fornitori di servizi algerini di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai fornitori di servizi analoghi. L'Algeria concede ai prestatori comunitari di servizi forniti sul territorio algerino e per lo stabilimento delle società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di paesi terzi (articoli 31 e 32). L'articolo 34 prevede per i settori del trasporto aereo, fluviale e terrestre e del cabotaggio marittimo nazionale, eccezioni alla sottrazione di tali settori alla disciplina dettata dal presente Titolo. L'articolo 37, che detta disposizioni generali sugli scambi di servizi, precisa che le Parti si astengono dall'adottare misure che rendano le condizioni di stabilimento delle società più restrittive di quelle in vigore prima della firma dell'Accordo.

Il Titolo IV di cui fanno parte gli articoli dal 38 al 46, s'intitola « Pagamenti, capitali, concorrenza e altre disposizioni economiche ». In tale contesto le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare, senza restrizioni, tutti i pagamenti relativi ad operazioni correnti in moneta liberamente convertibile (articolo 38). Esse garantiscono inoltre, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti

effettuati in Algeria, insieme alla liquidazione e al rimpatrio dei corrispondenti profitti (articolo 39). In caso di gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti sia la Comunità che l'Algeria potranno comunque adottare le misure restrittive strettamente necessarie, alle condizioni stabilite dall'accordo generale sulle tariffe doganali e dal Fondo monetario internazionale (articolo 40).

In materia di concorrenza l'Accordo prevede che, nella misura in cui possano incidere sugli scambi reciproci, l'Algeria e la CE contrastino tutte le pratiche suscettibili di falsare la concorrenza (articolo 41) o di distorcere il regime degli scambi: qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con il corretto funzionamento dell'Accordo, le Parti possono adottare adeguate misure, previa consultazione del Consiglio di associazione. Le Parti assicurano, inoltre, come stabilisce l'articolo 44, un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, in conformità ai massimi *standard* internazionali, adottano le misure necessarie a tutelare i dati personali (articolo 45) e puntano in prospettiva alla liberalizzazione progressiva degli appalti pubblici (articolo 46).

La cooperazione economica è ampiamente disciplinata nel Titolo V (articoli 47-66). L'Accordo mira infatti a potenziare il più possibile, nello spirito di partenariato, la cooperazione economica in tutti i settori che interessano le relazioni tra le Parti, specialmente in quelli che possono favorire il riavvicinamento dell'economia algerina a quella della Comunità europea, dando impulso alla crescita e alla creazione di posti di lavoro soprattutto nei settori oggetto di difficoltà dell'economia algerina, anche a seguito dei processi di liberalizzazione che in essa verranno indotti dall'applicazione dell'Accordo in oggetto. Ulteriore obiettivo generale della reciproca cooperazione Unione europea-Algeria è favorire la cooperazione economica anche all'interno della regione del Maghreb. L'ambito di applicazione della cooperazione economica comprende i settori dell'istruzione e della formazione, il

campo scientifico, tecnico e tecnologico, la tutela dell'ambiente, la ristrutturazione dell'industria, la promozione e tutela degli investimenti, la normalizzazione e valutazione della conformità, il ravvicinamento delle legislazioni, i servizi finanziari, l'agricoltura e la pesca, i trasporti, le telecomunicazioni e società dell'informazione, il settore dell'energia, il turismo e l'artigianato, la cooperazione nel settore doganale e in quello statistico e la cooperazione per la tutela dei consumatori.

Alla cooperazione in campo sociale e culturale, che rappresenta un altro fondamentale pilastro del partenariato euromediterraneo, è dedicato il Titolo VI (articoli 67-78). In esso viene innanzitutto stabilito che i lavoratori algerini occupati negli Stati membri della Comunità, anche temporaneamente, godono di un regime di lavoro che esclude qualsiasi forma di discriminazione basata sulla nazionalità; trattamento analogo è riservato ai cittadini comunitari che prestano lavoro in Algeria (articolo 67). Il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità è esteso, in materia di previdenza sociale, anche ai familiari dei lavoratori (articolo 68): il Consiglio di associazione è incaricato di adottare le disposizioni per l'applicazione di tali principi.

Per migliorare l'integrazione sociale e la parità di trattamento, le Parti instaurano un dialogo su tutte le questioni di interesse e, in particolare, sull'emigrazione, l'immigrazione clandestina e le condizioni di rimpatrio delle persone con posizioni irregolari (articolo 72).

Sono previste azioni per il consolidamento della cooperazione in campo sociale che privilegiano interventi finalizzati alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo della formazione nelle zone di emigrazione, al reinserimento delle persone rimpatriate, alla promozione del ruolo della donna e della tutela della maternità, a migliorare il regime previdenziale e sanitario (articolo 74). L'Accordo prevede anche una cooperazione nel settore culturale per promuovere una migliore conoscenza delle rispettive culture (articolo 76).

Il Titolo VII, costituito dagli articoli da 79 a 81, concerne la cooperazione finanziaria, che completa il quadro di collaborazione economica delineato nel Titolo V prevedendo l'impiego di risorse finanziarie per l'ammodernamento dell'economia algerina, l'adeguamento delle infrastrutture economiche, gli investimenti privati e l'attuazione delle politiche sociali.

Il Titolo VIII (articoli da 82 a 91) riguarda la cooperazione in materia di giustizia e affari interni, nell'ambito della quale le Parti annettono particolare importanza al funzionamento dell'apparato giudiziario e al consolidamento dello Stato di diritto.

Le Parti si impegnano ad agevolare la circolazione di persone, applicando, in conformità con le legislazioni comunitarie e nazionali, il rilascio dei visti e a cooperare nella direzione di prevenire e controllare l'immigrazione clandestina, per combattere la criminalità organizzata e il riciclaggio del denaro sporco. Le Parti cooperano, inoltre, nei settori della lotta contro il razzismo e la xenofobia, contro la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, contro il terrorismo e contro la corruzione nelle operazioni commerciali internazionali. Nell'ambito della cooperazione giudiziaria è prevista la negoziazione di accordi nei settori pertinenti.

Il Titolo IX (articoli 92-110) reca « Disposizioni istituzionali, generali e finali ». Come è prassi negli Accordi di associazione, è prevista l'istituzione di un Consiglio di associazione (articolo 92) e di un Comitato di associazione (articolo 95). Il Consiglio, che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogni volta che sia necessario, ha il compito di esaminare le questioni importanti inerenti all'Accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse. Al Consiglio è riconosciuto il potere di adottare decisioni vincolanti per le Parti oppure di formulare adeguate raccomandazioni. Il Comitato di associazione, che invece si riunisce a livello di funzionari, è incaricato della gestione dell'Accordo e può adottare decisioni vincolanti in tale

ambito, ma anche nei settori per i quali il Consiglio abbia delegato ad esso le proprie competenze. Potranno essere costituiti, per decisione del Consiglio, anche altri organismi o gruppi di lavoro necessari per l'attuazione dell'Accordo.

La composizione di eventuali controversie (articolo 100) in merito all'applicazione e all'interpretazione dell'Accordo è demandata, in prima istanza, al Consiglio di associazione; nel caso non si riesca a trovare una soluzione, la questione verrà sottoposta ad arbitrato.

L'articolo 101 salvaguarda alcuni fondamentali interessi delle Parti, quali la segretezza di informazioni essenziali alla sicurezza interna e internazionale, nonché la ricerca e la produzione di armamenti indispensabili per la difesa: nessuna disposizione dell'Accordo è ostativa rispetto alla libertà delle Parti in tali materie.

L'articolo 104 prevede che in caso mancato adempimento di una delle Parti a qualche clausola dell'Accordo di associazione, l'altra Parte ne investe il Consiglio di associazione, il quale persegue la ricerca di una soluzione: se tuttavia l'inservanza concerne uno degli elementi basilari dell'Accordo, una delle Parti può adottare direttamente misure appropriate, privilegiando quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento dell'Accordo stesso.

L'Accordo di associazione è concluso per un periodo illimitato (articolo 107): a ciascuna delle Parti è riconosciuta comunque la facoltà di denunciarlo dandone notifica all'altra Parte: la decadenza dell'Accordo consegue dopo sei mesi da tale notifica.

Auspico, per le ragioni enunciate, una sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica in esame.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
alle 0,15 del 21 aprile 2004.